



Deliberazione C. C. n. 53 del 06/08/2009

Consiglieri presenti n. 15
Assenti n. 1 (Paletti)

Il Sindaco, nel richiamare le motivazioni di natura economica che hanno condotto alla scelta di scioglimento dell'attuale convenzione con il Comune di Terenzo e di nuovo convenzionamento con il Comune di Noceto per l'esercizio in forma associata del servizio di segreteria, su richiesta del consigliere Vaghezzani circa l'opportunità di una scelta di riduzione dei giorni di presenza della figura del Segretario Comunale presso gli uffici comunali, esplicita l'importanza di un accordo stretto con un Ente di maggiori dimensioni rispetto al Comune di Terenzo e quindi con problematiche analoghe alle nostre

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la propria deliberazione n.52 della data odierna con la quale è stato disposto, con atto espresso, lo scioglimento della Convenzione stipulata con il Comune di Terenzo (PR) di cui alla deliberazione di CC n 54 del 12/08/2004 per l'esercizio delle funzioni di Segretario in forma associata;

DATO ATTO:

- che il Sindaco di questo Comune con nota del 17/06/2009 ha avanzato (All.A) proposta di convenzionamento per la gestione del servizio di Segreteria al Sindaco del Comune di Noceto, il quale ha accolto tale proposta dandone adesione di massima con nota del 23/06/2009 (All."B"), al fine di avviare la procedura per l'approvazione della Convenzione in oggetto;
- che con nota prot.n.6516 del 24/07/2009 è stato segnalato all'Agenzia Autonoma per la Gestione dei Segretari Provinciali e Comunali l'avvio del procedimento per la costituzione della nuova Convenzione di Segreteria oggetto del presente atto, **con decorrenza 22 settembre p.v.**;

PRESO ATTO E CONSIDERATO che il Comune di NOCETO (PR), Sede di Segreteria Generale di Classe II, risulta coperta dal titolare Dott. Vittorio Di Gilio sin dal 1° ottobre 2007;

VISTI:

- gli articoli 30, 42, dal 97 al 100 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
- il D. P. R. 4 dicembre 1997, n. 465;
- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione Nazionale della Agenzia Segretari Comunali e Provinciali n. 150 in data 15 luglio 1999, integrata e/o modificata dalle successive n. 164 in data 27 Luglio 2000, nonché la successiva n. 113 in data 2 Maggio 2001, interpretativa del punto 2 b) della n. 150/99, n. 270 in data 06 settembre 2001, e n. 17 in data 05 febbraio 2003, se ed in quanto ancora vigenti;

RICHIAMATO l'articolo 10, comma 1, del D. P. R. 4 dicembre 1997, n. 465 in materia di status dei Segretari Comunali, emanato in attuazione dell'allora vigente articolo 17, comma 78, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127, e non modificato a seguito dell'approvazione del Decreto Legislativo 18



Deliberazione C. C. n. 53 del 06/08/2009

Agosto 2000 n. 267, che prevede la possibilità di stipulare convenzioni tra Comuni per l'ufficio di segreteria "anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni";

ATTTESO:

- che in conseguenza, si è provveduto a redigere apposito schema di convenzione per la gestione associata e coordinata della Segreteria dei due Comuni, secondo un modulo organizzativo giudicato idoneo rispetto alle esigenze funzionali degli Enti interessati, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- che l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria e la divisione degli oneri relativi, consentirà anche un contenimento dei costi complessivi rispetto ad una gestione separata, con un vantaggio economico per le Amministrazioni;
- che il convenzionamento del Servizio "de quo" consentirebbe la ottimizzazione dei costi e l'interscambio di collaborazione, seppure fra Comuni non appartenenti a vallate omologhe, mediante il continuo confronto di diverse esperienze che migliorerebbe ancor di più l'attività amministrativa, con maggiore efficacia ed efficienza, favorendo pertanto anche l'interscambio di informazioni e di processi evolutivi;

RITENUTO per quanto sopra esposto di approvare la Convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni di Segreteria fra i suddetti Comuni di cui all'All.C;

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica, rilasciato dal responsabile del servizio, in ottemperanza all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);

VISTO il parere favorevole sulla regolarità contabile, rilasciato dal responsabile del servizio, in ottemperanza all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000);

A VOTI favorevoli n.12, astenuti n.4 (Magnani, Restiani, Vaghezzani, Vergati) espressi nelle forme di legge da n.15 consiglieri presenti e n.11 consiglieri votanti, oltre al Sindaco;

DELIBERA

- a) di approvare la Convenzione per l'esercizio in forma associata e coordinata tra il Comune di NOCETO (PR) e il Comune di FORNOVO DI TARO (PR) delle funzioni di Segreteria, contestualmente approvandone il testo, composto di dodici articoli, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, formale e sostanziale (All.C), con decorrenza e per la durata meglio esplicitata nell'articolo 4 della stessa, cui si rinvia;
- b) di dare atto che l'onere a carico di ogni Comune verrà inserito negli appositi stanziamenti del bilancio dei Comuni coinvolti e che è possibile coprire l'onere per il corrente anno a valere sullo stanziamento destinato al pagamento dello stipendio al Segretario Generale;
- c) di trasmettere copia della presente deliberazione, con l'allegata convenzione, al Comune di Noceto (PR) per quanto di competenza;



Deliberazione C. C. n. 53 del 06/08/2009

- d) di provvedere alla trasmissione degli atti all'Agenzia Autonoma Regionale dell'Emilia Romagna per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per i prescritti provvedimenti, con gli effetti di cui alla deliberazione dell'Agenzia nazionale n. 270/2001, citata in preambolo;
- e) di dichiarare il presente atto, in relazione all'urgenza, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lgs.267/2000 con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, essendo 15 i consiglieri presenti e votanti oltre al Sindaco.-